



Comune di Monteforte d'Alpone

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE
IN ATTUAZIONE DEL
DPR 10 SETTEMBRE 1990, N. 285**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 22 giugno 2023

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Soggetti legittimati a richiedere servizi cimiteriali e concessioni di privata sepoltura
- Art. 5 Presunzioni di legittimazione
- Art. 6 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Art. 7 Registro delle sepolture

TITOLO II – CIMITERI E CRITERI DI ACCOGLIMENTO E SEPOLTURA DEI DEFUNTI

- Art. 8 Elenco dei Cimiteri
- Art. 9 Operazioni cimiteriali
- Art. 10 Condizioni generali per il ricevimento e la sepoltura dei defunti nei Cimiteri Comunali
- Art. 11 Deroghe alle condizioni generali per il ricevimento e la sepoltura dei Cimiteri Comunali

TITOLO III – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 Feretro
- Art. 13 Trasporto funebre
- Art. 14 Autorizzazione trasporto funebre
- Art. 15 Autorizzazione trasporto per cremazione
- Art. 16 Trasporto disposto dalla pubblica autorità o in altri casi speciali
- Art. 17 Trasporto salme all'estero
- Art. 18 Trasporto di resti ossei e di ceneri

TITOLO IV – PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – INUMAZIONE

- Art. 19 Sepolture a sistema di inumazione
- Art. 20 Inumazione a terra di urne cinerarie e cassette ossario
- Art. 21 Cippo
- Art. 22 Installazione di lapidi e coprifossa
- Art. 23 Ornamenti floreali

CAPO II – TUMULAZIONE

- Art. 24 Sepolture a sistema di tumulazione
- Art. 25 Limiti di capienza loculi individuali e celle ossario
- Art. 26 Piastra per le sepolture a sistema di tumulazione
- Art. 27 Tumulazione provvisoria

CAPO III – CREMAZIONE

- Art. 28 Manifestazione di volontà alla cremazione
- Art. 29 Urne cinerarie

CAPO IV – DISPERSIONE CENERI

- Art. 30 Dispersione delle ceneri
- Art. 31 Volontà alla dispersione delle ceneri
- Art. 32 Cremazione a seguito di esumazione o estumulazione

CAPO V – AFFIDAMENTO CENERI

- Art. 33 Affidamento dell'urna cineraria
- Art. 34 Luogo ordinario di conservazione dell'urna

TITOLO V – CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 35 Concessioni di sepolture ai privati
- Art. 36 Forma e durata delle concessioni
- Art. 37 Concessioni di cappelle ed aree di durata inferiore a 70 anni
- Art. 38 Concessioni di private sepolture perpetue
- Art. 39 Rinnovo delle concessioni e canoni

CAPO II – LOCULI INDIVIDUALI E CELLE PER LA RACCOLTA DELLE CENERI O DEI RESTI OSSEI

- Art. 40 Condizioni generali per la concessione d'uso
- Art. 41 Concessione in vita
- Art. 42 Diritto all'uso dei loculi individuali
- Art. 43 Diritto all'uso delle celle ossario e nicchie cinerarie
- Art. 44 Decorrenza e conservazione del diritto all'uso alla sepoltura da parte dei familiari
- Art. 45 Limiti di capienza dei loculi individuali e delle celle per la raccolta delle ceneri e delle ossa
- Art. 46 Decadenza del diritto d'uso della sepoltura

CAPO III – CONCESSIONI DELL'USO DI CAPPELLE DI FAMIGLIA

- Art. 47 Diritto di uso delle sepolture in cappelle di famiglia
- Art. 48 Decorrenza e conservazione del diritto di uso alla tumulazione nelle cappelle di famiglia
- Art. 49 Decorrenza e conservazione del diritto di uso alla tumulazione nelle cappelle di famiglia del convivente di fatto
- Art. 50 Diritto di uso della sepoltura in cappella per i benemeriti
- Art. 51 Persone non aventi diritto d'uso alla tumulazione

CAPO IV – AREE CIMITERIALI

- Art. 52 Concessione di aree cimiteriali per la costruzione di cappelle di famiglia
- Art. 53 Diritto d'uso delle sepolture costruite su aree oggetto di concessione
- Art. 54 Accessione dei manufatti costruiti sulle aree cimiteriali date in concessione

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CAPPELLE DI FAMIGLIA ED ALLE AREE CIMITERIALI

- Art. 55 Subentri
- Art. 56 Manutenzione delle sepolture private

TITOLO VI – LUCI VOTIVE E OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I – ILLUMINAZIONE VOTIVA E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

- Art. 57 Lampade votive
- Art. 58 Interventi di manutenzione sulle sepolture
- Art. 59 Servizi Cimiteriali a domanda

CAPO II – ESUMAZIONI

- Art. 60 Esumazioni ordinarie
- Art. 61 Esumazioni straordinarie
- Art. 62 Esumazione di cassette ossario
- Art. 63 Inumazione nei campi di rotazione

CAPO III – ESTUMULAZIONI

- Art. 64 Estumulazioni ordinarie
- Art. 65 Estumulazioni straordinarie

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ESUMAZIONI ED ALLE ESTUMULAZIONI

- Art. 66 Esumazioni ed estumulazioni massive
- Art. 67 Autorizzati a presenziale
- Art. 68 Collocazione spoglie mortali a seguito di esumazioni ed estumulazioni
- Art. 69 Materiali e altri oggetti funebri

CAPO V – TRASLAZIONI

- Art. 70 Traslazione di feretri, cassette ossario e urne cinerarie

TITOLO VII – ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

- Art. 71 Gestione organizzativa dei cimiteri e relativi servizi
- Art. 72 Responsabile dei servizi di polizia mortuaria
- Art. 73 Atti e cautele per la gestione affidata a terzi dei Servizi Cimiteriali
- Art. 74 Orari di apertura al pubblico dei Cimiteri Comunali
- Art. 75 Comportamenti vietati

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 76 Inosservanza del regolamento
- Art. 77 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento e di altre norme di legge
- Art. 78 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri, alle attività cimiteriali, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme o dei cadaveri.

Art. 2

COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal responsabile del servizio, o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

2. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 3

RESPONSABILITÀ

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto affidatario della gestione dei servizi cimiteriali.

Art. 4

SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONI DI PRIVATA SEPOLTURA

1. Le richieste di servizi cimiteriali e di rilascio di concessioni di privata sepoltura, possono provenire dai familiari del defunto.

2. Ai fini del presente regolamento sono familiari del defunto:

- a) Il coniuge superstite oppure l'unito civilmente e il convivente di fatto superstiti, di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76, commi 2 e 36;

- b) Gli ascendenti e i discendenti in linea retta e collaterale fino al 6° grado ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile;
 - c) Gli affini in linea retta e collaterale fino al 2° grado;
 - d) I maggiorenti adottati in vita dal defunto ai sensi dell'artt. 292 e ss del Codice Civile.
3. Le richieste di servizi cimiteriali e di rilascio di concessioni di privata sepoltura, possono essere richiesti anche:
- a) Dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno del defunto nominati dal giudice tutelare;
 - b) Da soggetti designati dalla persona deceduta quando ancora in vita;
 - c) Dagli enti assistenziali presso cui il defunto era in cura oppure da chiunque, privato o in forma associata, abbia interesse;
4. Su incarico conferito dai soggetti indicati nei commi precedenti, le imprese di onoranze funebri sono legittimate a richiedere i servizi cimiteriali.

Art. 5

PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione di manufatti o aree ad uso privata sepoltura, si intende che questi agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti legittimati e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati circa i servizi cimiteriali richiesti o sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune, il quale si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto.

Art. 6

SERVIZI A PAGAMENTO E GRATUITI

1. Tutti i servizi cimiteriali compresi nel presente regolamento sono effettuati in dal Comune.
2. Tutti i servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita delibera di Giunta Comunale. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.
3. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e precisamente:
- a) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, per i feretri contenenti i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa e che siano residenti o decedute nel comune;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
4. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa

conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2013, n. 159, e loro successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

Art. 7

REGISTRO DELLE SEPOLTURE

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto il registro cronologico delle sepolture cimiteriali, dell'affidamento delle urne cinerarie e della dispersione delle ceneri.

TITOLO II

CIMITERI E CRITERI DI ACCOGLIMENTO E SEPOLTURA DEI DEFUNTI

Art. 8

ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- Cimitero del Capoluogo di Monteforte d'Alpone
- Cimitero delle Frazioni di Brognoligo e Costalunga

Art. 9

OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Competono esclusivamente al Comune le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione di cadaveri, di resti mortali, di resti ossei o di ceneri, nonché di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili oltre al servizio di custodia di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. È vietato il seppellimento di cadaveri, di resti mortali o di resti ossei, in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 101, 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune.

Art. 10

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICEVIMENTO E LA SEPOLTURA DEI DEFUNTI NEI CIMITERI COMUNALI

1. Nei cimiteri comunali sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le persone decedute che:

- a) hanno avuto la residenza nel comune di Monteforte d'Alpone al momento della morte;
- b) sono morte nel territorio del comune a prescindere dalla loro residenza in vita;
- c) hanno avuto in vita diritto all'uso di una privata sepoltura in regime di concessione, nei cimiteri comunali e tale diritto non sia venuto meno prima della loro morte;

2. Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono anche ricevute e seppellite le persone decedute non più residenti nel comune al momento della morte, quando siano state interessate da mutamento di residenza per effetto dell'accoglimento in strutture socio assistenziali, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007. La stessa disposizione si applica anche se la residenza è ulteriormente mutata ma sempre presso le medesime strutture.

3. Su richiesta dei soggetti legittimati, possono essere accolti nei cimiteri comunali i nati morti e i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, qualora almeno un genitore sia residente nel Comune di Monteforte d'Alpone;

4. Sono, altresì, ricevute nei cimiteri del Comune anche le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

Art. 11

DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI PER IL RICEVIMENTO E LA SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI

1. Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, possono essere accolti nei cimiteri comunali le ceneri e le ossa relative a persone decedute in altro Comune ed ovunque residenti in vita, qualora l'urna cineraria o la cassetta ossario riguardano:

- a) persona deceduta che in vita è stata coniuge di defunto sepolto nei cimiteri comunali. L'accoglimento è esteso anche ai rapporti di unione civile e di convivenza di fatto di cui ai commi 2 e 36 della Legge 5 maggio 2016, n. 76. In ogni caso, l'accoglimento nei cimiteri comunali è escluso quando il coniuge, l'unito civilmente o il convivente di fatto sia passato a nuove nozze, a nuova unione civile o a nuova convivenza di fatto prima del suo decesso;
- b) persona deceduta che in vita era parente in linea retta o collaterale di 1° grado con persona che, al momento dell'accoglimento, risulti residente nel Comune

di Monteforte d'Alpone da almeno un anno, e che richieda concessione di nicchia cineraria o cella ossario.

TITOLO III

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione previsto dalle leggi Statali e Regionali in materia, il cadavere può essere deposto nel feretro.
2. La vestizione della salma o del cadavere e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o dell'impresa funebre da loro stessi incaricata.
3. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
4. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto
5. Nessun cadavere può essere trasportato, e quindi sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia

Art. 13

TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto funebre, comprende:
 - a) il prelievo del feretro,
 - b) il tragitto alla chiesa, od al luogo di culto dove si svolgono le esequie,
 - c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
 - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
2. Ogni trasferimento deve seguire la via più breve ed è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 14

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto di cadavere è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte. L'autorizzazione viene rilasciata dal competente ufficio del Comune a seguito di domanda presentata dai soggetti legittimati di cui all'art. 4.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.

Art. 15

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO PER CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva collocazione, sono autorizzati con unico provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 16

TRASPORTO DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ O IN ALTRI CASI SPECIALI

1. Il trasporto di salma, di cadavere o di resti mortali od ossei che sia disposto dalla pubblica autorità, è effettuato a cura dalle autorità richiedenti.

2. È fatta salva la possibilità dei familiari di avvalersi di impresa debitamente attrezzata ed autorizzata, di propria libera scelta.

3. Il soggetto che provveda al trasporto di cui al primo comma senza essere affidatario del servizio, non è ammesso a reclamare corresponsione di somme, al Comune, per le prestazioni effettuate.

Art. 17

TRASPORTO SALME ALL'ESTERO

1. Per il trasporto di salme all'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'Art. 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i trasporti di salme per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'Art. 27 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per il trasporto delle salme per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.18

TRASPORTO DI RESTI OSSEI E DI CENERI

1. Il trasporto di cassette ossario e di urne cinerarie, collocate nei Cimiteri Comunali, deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune. La stessa autorizzazione è richiesta quando il trasferimento riguardi urne cinerarie affidate in abitazioni private.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane.

TITOLO IV PRATICHE FUNERARIE

CAPO I INUMAZIONE

Art. 19 SEPOLTURE A SISTEMA DI INUMAZIONE

1. Ogni cimitero comunale dispone di campi di inumazione destinati all'accoglimento di feretri, relativi a persone decedute che possono essere ricevuti secondo le condizioni previste dagli artt. 10 e 11.
2. La durata delle sepolture a sistema di inumazione è pari 15 anni - computati dal giorno del seppellimento del feretro - e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta altra sepoltura dai soggetti legittimati di cui all'art. 4.
3. I campi destinati alla inumazione di feretri sono divisi in riquadri e le fosse devono eseguirsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 20 INUMAZIONE A TERRA DI URNE CINERARIE E CASSETTE OSSARIO

1. Nelle sepolture per inumazione già occupate, è possibile seppellire una cassetta ossario o un'urna cineraria, avvolte in apposito involucro idoneo all'interramento, a condizione che le ossa o le ceneri siano di persona deceduta che possa essere accolta nei cimiteri comunali secondo le condizioni descritte dagli artt. 10 e 11.
2. L'inumazione della cassetta ossario o dell'urna cineraria, è consentita qualora non sia trascorso il termine di sepoltura ordinaria previsto per l'inumazione.

Art. 21 CIPPO

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e riportante il cognome e il nome, la data di nascita e di morte del defunto il cui feretro è inumato.
2. In caso di seppellimento di cassetta ossario o urna cineraria, coloro che hanno chiesto la relativa autorizzazione, sono tenuti a provvedere ad apporre sul cippo indicante le generalità del defunto inumato, anche quelle relative alla persona deceduta le cui ossa o ceneri sono state inumate.

Art. 22

INSTALLAZIONE DI LAPIDI E COPRIFOSSA

1. In sostituzione del cippo apposto dal Comune, i soggetti legittimati di cui all'art. 4 possono provvedere, trascorsi minimo 6 (sei) mesi dalla inumazione, alla installazione di un copri-fossa di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 100 dal piano di campagna, previa comunicazione all'ufficio di Polizia Mortuaria.

2. L'installazione delle lapidi e dei copri-fossa, come la loro manutenzione e cura, sono carico interamente dei soggetti indicati all'art. 4.

3. Per cura si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento del decoro delle lapidi e dei coprifossa e di ogni altro manufatto presente sulla tomba.

4. E' sempre a carico dei familiari l'estirpazione delle erbe infestanti presenti sulle sepolture a terra che crescano lungo il perimetro esterno ed interno dei copri-fossa e delle lapidi oppure all'interno dei recinti delle fosse nei campi di rotazione.

5. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione e manutenzione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

Art. 23

ORNAMENTI FLOREALI

1. Sulle sepolture ad inumazione, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Ogni ornamento floreale non può superare l'altezza di cm. 80. Piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza.

2. In caso di inadempienza, il Comune provvederà allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento previo avviso ai soggetti legittimati affisso sulla sepoltura.

CAPO II TUMULAZIONE

Art. 24

SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE

1. Sono a sistema di tumulazione le sepolture di feretri, cassette ossario o urne cinerarie deposti in loculi o celle costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura

Art. 25

LIMITI DI CAPIENZA LOCULI INDIVIDUALI E CELLE OSSARIO

1. Nei loculi individuali di cui è stato concesso il diritto d'uso alla tumulazione, l'esercizio di tale diritto è subordinato al rispetto dei limiti di capienza delle sepolture stabiliti con il presente regolamento.
2. Nei loculi individuali possono essere tumulati, oltre al feretro del defunto per cui è stata accordata la concessione, il numero massimo di n. 4 defunti le cui spoglie mortali sono raccolte in urne cinerarie o cassette ossario.
3. Nelle celle per la raccolta dei resti ossei e delle ceneri, oltre all'urna contenente le ceneri del defunto per cui è stata accordata la concessione, può essere collocata un'altra urna cineraria, ove lo spazio lo consenta. Qualora la cella sia occupata da una cassetta ossario, non è possibile tumulare altro defunto.

Art. 26

PIASTRA PER LE SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE

1. Per ogni nuova concessione di loculo individuale o cella, il Comune fornisce una piastra in marmo per la chiusura della sepoltura della quale il concessionario del manufatto ne diviene proprietario. Tale lastra non viene fornita nuovamente in caso di rinnovo della concessione medesima.
2. E' fatto obbligo al concessionario di riportare su tale lastra il cognome e il nome, la data di nascita e di morte del defunto il cui feretro è tumulato. Le iscrizioni sono a carico del concessionario.
3. In caso di collocazione di ulteriori defunti, i soggetti legittimati richiedenti, sono tenuti a provvedere ad apporre sulla piastra esistente, anche le generalità dei defunti le cui ossa o ceneri sono state tumulate successivamente. In assenza di spazio per le ulteriori

iscrizioni, i soggetti richiedenti il servizio sono tenuti ad acquistare nuova piastra presso gli Uffici Comunali.

3. L'installazione delle piastre, la loro manutenzione, conservazione dello stato di decoro, sono a carico interamente del concessionario e aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

7. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lastra oltre i quindici centimetri.

Art. 27

TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo provvisorio previo pagamento del canone stabilito per la concessione del manufatto, parametrato all'effettiva durata temporale della tumulazione provvisoria.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato;

3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Comune, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori purché tale periodo sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avvenga l'estumulazione del feretro; le frazioni di mese sono computate come un mese intero.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7. In caso di carenza di loculi o celle in uno dei due cimiteri, gli uffici Comunali competenti individuano e assegnano una sepoltura provvisoria fino al rilascio di concessione per la sepoltura definitiva. La tumulazione provvisoria e il trasferimento nella sepoltura definitiva sono a carico del Comune.

CAPO III
CREMAZIONI

Art. 28

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove si è verificato il decesso, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

2. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà alla cremazione del cadavere può essere espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del C.C.. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, per la cremazione del cadavere è richiesta la volontà della maggioranza degli stessi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di loro residenza.

3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

4. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

Art. 29

URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, infrangibile ed impermeabile e debitamente sigillata, conformemente alle prescrizioni di legge.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

CAPO IV
DISPERSIONE CENERI

Art. 30

DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizza la dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio comunale per i soli soggetti indicati all'art. 10 del presente regolamento.

2. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate così come individuate dalla Giunta Comunale.

3. La dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private. In quest'ultimo caso è richiesto il consenso scritto del proprietario dell'area. In ogni caso non può avvenire nei centri abitati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve essere presentata al Comune nel cui territorio è compreso il luogo della dispersione. La richiesta deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà dispositiva secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

5. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

6. La dispersione delle ceneri non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Art. 31

VOLONTA' ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. Tale volontà può essere manifestata anche dai familiari mediante dichiarazione resa di fronte a un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata

2. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del C.C. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

3. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge o persona a questi assimilata, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto, o da altro soggetto legittimato di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Per le ceneri di persone - in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati - la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione *(o da suo incaricato)*.

Art. 32

CREMAZIONE A SEGUITO DI ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE

1. I feretri, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremati sulla base di autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile dal Comune dove sono seppelliti previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile predetto acquisendo la documentazione necessaria idonea ad escludere impedimenti alla cremazione.

CAPO V

AFFIDAMENTO CENERI

Art. 33

AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

1. L'affidamento ai familiari di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del comune ove l'urna viene stabilmente collocata.

2. L'affidamento dell'urna è autorizzato quando vi è volontà propria del defunto espressa in vita, oppure vi è la volontà in tal senso del coniuge superstite o comunque da persona a questi assimilata o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del C.C.

3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di spoglie mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa in vita dal defunto.

4. Gli aventi titolo presentano al comune la richiesta di affidamento delle ceneri, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale, anche all'interno delle proprietà private o loro pertinenti;
- d) l'onere per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;

- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di collocamento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 34

LUOGO ORDINARIO DI CONSERVAZIONE DELL'URNA

1. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo. La variazione di residenza obbliga l'affidatario dell'urna cineraria alla segnalazione al comune della variazione del luogo di conservazione dell'urna stessa, la quale necessita del rilascio della autorizzazione al trasporto.

2. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria può essere diverso dalla residenza dell'affidatario, a condizione che questo venga comunicato al momento della richiesta di autorizzazione di affido e che l'affidatario abbia titolo idoneo a disporre del luogo di conservazione dell'urna stessa.

3. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento dell'urna cineraria, possono conferirle al cimitero per provvedere ad una sua collocazione o, in difetto, al collocamento nel cinerario comune.

4. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

TITOLO V CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35 CONCESSIONE DI SEPOLTURE AI PRIVATI

1. Su richiesta dei soggetti legittimati, il Comune può concedere ai privati residenti manufatti di proprietà comunale ed aree cimiteriali, che possono formare oggetto di concessione per la tumulazione di feretri, di urne cinerarie e cassette ossario, relative a persone decedute che possono essere accolte nei cimiteri comunali secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11.

2. Possono formare oggetto di concessione d'uso per la sepoltura dei defunti: a) loculi individuali;

- b) nicchie ossario e celle per la conservazione delle urne cinerarie o delle cassette ossario;
- c) cappelle di famiglia di proprietà comunale;
- d) aree all'interno dei cimiteri comunali;

3. La concessione dell'uso delle aree cimiteriali per la sepoltura dei defunti può essere richiesta anche dagli enti il cui ordinamento preveda, sia in via principale che subordinata, la realizzazione di sepolcri.

4. A prescindere dall'oggetto della concessione, il Comune concede ai privati il diritto all'uso del bene come luogo di sepoltura del concessionario e degli altri aventi diritto.

5. Il diritto all'uso del bene comunale come luogo di sepoltura, è un diritto personalissimo del concessionario che ne diventa titolare e, di conseguenza, non può da questi essere ceduto o trasferito, a qualunque titolo. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 36 FORMA E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione delle aree cimiteriali, delle cappelle di famiglia, dei loculi individuali e delle celle ossario / cinerarie deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

2. La concessione dell'uso dei beni comunali destinati a privata sepoltura, salvo diversa indicazione stabilita con Delibera di Giunta Comunale, ha durata pari a:

- a) 35 anni per i loculi individuali, le nicchie e le celle destinate alla raccolta delle ceneri o dei resti ossei;
- b) 70 anni per le cappelle di famiglie costruite dal comune e per le aree cimiteriali concesse ai privati,

3. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la durata stabilita nell'atto di concessione.

4. Alla scadenza dei termini, il Comune rientrerà in possesso dei beni facendo porre i resti ossei nell'ossario comune, salvo diversa indicazione da parte dei soggetti legittimati i quali, in alternativa, hanno facoltà di rinnovare la concessione.

Art. 37

CONCESSIONI DI CAPPELLE ED AREE DI DURATA INFERIORE A 70 ANNI

1. Le concessioni delle cappelle di famiglia e aree cimiteriali in essere alla data del 01.01.2011 che hanno durata inferiore a 70 anni, mantengono la durata stabilita nell'atto di concessione.

2. Su richiesta dei soggetti legittimati, è possibile prolungare la durata per la differenza di anni, previo versamento del conguaglio del canone di concessione. La Giunta Comunale determina il conguaglio in base all'incremento della durata, del numero dei posti della tomba e delle tariffe vigenti. La richiesta deve pervenire all'Ufficio di Polizia Mortuaria prima della scadenza della concessione oppure entro 1 (uno) anno dalla scadenza della medesima.

3. L'estensione del diritto d'uso decorre, in ogni caso, dalla data successiva alla scadenza dell'originario contratto di concessione della cappella di famiglia o dell'area cimiteriale.

4. La presente disposizione non trova applicazione con riguardo alle tombe di famiglia terragne situate nei cimiteri comunali, come da mappa allegata al presente regolamento.

Art. 38

CONCESSIONE DI PRIVATE SEPOLTURE PERPETUE

1. Le concessioni di durata indeterminata rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 31 agosto 1976 sono state parificate alle concessioni a tempo determinato pari ad anni 35 per i loculi individuali e in 50 per le concessioni delle tombe di famiglia. La decorrenza del nuovo termine di concessione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con la delibera di Consiglio Comunale richiamata. In ogni caso si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

2. Entro un anno dalla scadenza della concessione, i familiari dell'originario concessionario di cui al comma 2. dell'art. 47, possono richiedere il rilascio di nuova concessione.

3. La presente disposizione non trova applicazione con riguardo alle tombe di famiglia terragne situate nei cimiteri comunali.

Art. 39

RINNOVO DELLE CONCESSIONI E CANONI

1. I canoni delle concessioni relative alle sepolture a sistema di tumulazione, nonché le aree cimiteriali, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Su richiesta dei soggetti legittimati, il Comune consente il rinnovo della concessione relativa a loculi individuali, celle ossario e nicchie cinerarie a condizione che l'uso della sepoltura sia destinato a conservare le spoglie mortali del defunto per cui era stata in origine rilasciata la concessione scaduta.
3. Il rinnovo può essere concesso una sola volta per un periodo massimo di 15 anni al canone stabilito con deliberazione di Giunta Comunale.

CAPO II

LOCULI INDIVIDUALI E CELLE PER LA RACCOLTA DELLE CENERI O DEI RESTI OSSEI

Art. 40

CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE D'USO

1. Le sepolture di proprietà comunale sono costituite da loculi individuali oppure da nicchie e celle per la raccolta delle urne cinerarie o delle cassette ossario.
2. La concessione delle private sepolture indicate al comma 1, può essere accordata solo in occasione della morte di persona che può essere accolta nei cimiteri comunali secondo le condizioni generali descritte agli artt. 10 e 11.
3. La concessione d'uso di loculi individuali e delle celle ai soggetti legittimati che ne facciano richiesta, può altresì avvenire in occasione di esumazioni, estumulazioni e traslazione di defunti, qualora occorra procedere:
 - a) alla tumulazione di un feretro in loculo individuale;
 - b) alla tumulazione di cassetta ossario o di urna cineraria.

Art. 41

CONCESSIONE IN VITA

1. In via eccezionale, i loculi individuali, le nicchie e le celle per la raccolta delle urne cinerarie, possono essere rilasciati quando la concessione d'uso di detti manufatti, è richiesta da persona vivente che abbia la residenza nel Comune di Monteforte d'Alpone da almeno un anno, abbia compiuto 75 anni e, alternativamente, si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere di stato civile celibe o nubile e senza parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado;
 - b) essere di stato civile vedovo con coniuge sepolto in uno dei cimiteri comunali.

Art. 42

DIRITTO ALL'USO DEI LOCULI INDIVIDUALI

1. Con la concessione del loculo individuale, il Comune di Monteforte d'Alpone conferisce ai privati il solo diritto all'uso della sepoltura, da intendersi come diritto alla tumulazione del feretro, negli appositi manufatti di proprietà comunale, destinati a conservare le spoglie mortali dei defunti.

2. Il diritto d'uso del loculo individuale è riservato al defunto indicato nell'atto di concessione, così come stabilito dai soggetti legittimati all'atto della stipula dell'atto di concessione.

3. Hanno diritto d'uso allo stesso loculo individuale occupato dal feretro del defunto anche i suoi familiari, i quali sono:

- a) parenti in linea retta o in linea collaterale fino al 3° grado;
- b) coniuge;
- c) affini in linea retta e collaterale fino al 1° grado;
- d) maggiorenni adottati in vita ai sensi dell'art. 292 e ss. del Codice Civile.

4. Il diritto d'uso allo stesso loculo concesso per il defunto che lo occupa, è riconosciuto anche alla persona unita civilmente, nonché al convivente di fatto, così come previsto dal comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76.

5. Il diritto d'uso è riconosciuto anche al concessionario a condizione che si tratti di persona rientrante nel novero dei famigliari indicati nei commi precedenti.

6. Il diritto all'uso della sepoltura da parte delle persone indicate nei commi precedenti, è consentito solo se la tumulazione avviene mediante collocazione delle rispettive urne cinerarie ceneri o cassette ossario.

Art. 43

DIRITTO ALL'USO DELLE CELLE OSSARIO E NICCHIE CINERARIE

1. Con la concessione delle celle ossario e nicchie cinerarie, il Comune di Monteforte d'Alpone conferisce ai privati il solo diritto all'uso della sepoltura, da intendersi come diritto alla tumulazione della cassetta ossario o dell'urna cineraria, negli appositi manufatti di proprietà comunale, destinati a conservare le spoglie mortali dei defunti.

2. Le disposizioni relative al diritto d'uso previsto per i loculi individuali di cui all'art. 42, si applicano anche alle celle ossario destinate alla raccolta delle ceneri e dei resti ossei.

Art.44

DECORRENZA E CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALL'USO ALLA SEPOLTURA DA PARTE DEI FAMILIARI

1. I familiari del defunto per il quale è stato concesso l'uso di sepoltura privata nei cimiteri del comune, hanno diritto alla loro tumulazione a decorrere dalla data di decorrenza di validità dell'atto di concessione.

2. Il coniuge o l'unito civilmente conservano il diritto all'uso alla tumulazione delle proprie spoglie mortali fino a quando, dopo la morte del defunto che già occupa la sepoltura, i medesimi non passino, rispettivamente, a nuove nozze o a nuova unione civile.

3. Il convivente di fatto del defunto per il quale è stato concesso l'uso di sepoltura privata nei cimiteri del comune, ha diritto alla tumulazione dalla data di decorrenza di validità dell'atto di concessione. Il diritto all'uso è subordinato all'esistenza di una convivenza anagrafica di almeno 5 anni e questa venga mantenuta fino alla morte. Il convivente di fatto conserva il diritto all'uso della sepoltura privata concessa al convivente premorto, fino a quando non contragga matrimonio o costituisca unione civile con altra persona, oppure passi a nuova convivenza con altra persona ai sensi dei commi 36 e seguenti della Legge 20 maggio 2016, n. 76.

4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al defunto per cui è stato concesso l'uso della sepoltura per la sua tumulazione, secondo i casi sopra descritti.

Art. 45

LIMITI DI CAPIENZA DEI LOCULI INDIVIDUALI E DELLE CELLE PER LA RACCOLTA DELLE CENERI E DELLE OSSA

1. Nei loculi individuali di cui è stato concesso il diritto d'uso alla tumulazione, l'esercizio di tale diritto è subordinato al rispetto dei limiti di capienza della sepoltura stabiliti con il presente regolamento.

2. Nei loculi individuali possono essere tumulati, oltre al feretro del defunto per cui è stata accordata la concessione, il numero massimo di n. 4 defunti le cui spoglie mortali sono raccolte in urne cinerarie o cassette ossario.

3. Nelle celle per la raccolta dei resti ossei e delle ceneri, oltre all'urna contenente le ceneri del defunto per cui è stata accordata la concessione, può essere collocata un'altra urna cineraria, ove lo spazio lo consenta. Qualora la cella sia occupata da una cassetta ossario, non è possibile tumulare altro defunto.

Art. 46

DECADENZA DEL DIRITTO D'USO DELLA SEPOLTURA

1. In caso di estumulazione del defunto per cui è stata richiesta la concessione della sepoltura, il diritto all'uso di questa decade per il defunto medesimo e per i suoi familiari,

potendo il Comune concederla ad altri richiedenti, salvo che il concessionario intenda chiedere nuova concessione secondo le tariffe in corso per altro defunto e con decorrenza dalla data della nuova concessione.

2. Nei loculi individuali il diritto all'uso non viene meno, qualora il feretro del defunto venga estumulato per consentirne la cremazione con successiva collocazione delle ceneri nella medesima sepoltura, a condizione che tale operazione venga effettuata per consentire la tumulazione di nuovo feretro di persona deceduta, familiare del defunto per cui è stata inizialmente accordata la concessione. Alla scadenza della concessione, quella nuova verrà rilasciata in favore del feretro successivamente tumulato.

3. Nelle celle che consentono la tumulazione di n. 2 urne cinerarie o di una sola cassetta ossario, il diritto d'uso della sepoltura non si estingue e perdura fino alla naturale scadenza della concessione, quando l'estumulazione:

- a) non interessi l'urna del defunto per la quale la sepoltura è stata concessa;
- b) è preordinata alla cremazione dei resti ossei del defunto per cui la sepoltura è stata concessa, seguita dalla collocazione delle relative ceneri nella stessa sepoltura e da ceneri di altro familiare.

4. Nelle celle che consentono la tumulazione di una sola urna cineraria, l'estumulazione della stessa comporta il venir meno del diritto d'uso.

CAPO III

CONCESSIONI DELL'USO DI CAPPELLE DI FAMIGLIA

Art. 47

DIRITTO DI USO DELLE SEPOLTURE IN CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. Il Comune può dare con apposito atto la concessione di cappelle di famiglia di proprietà comunale, per consentirne l'uso come luogo di sepoltura delle spoglie mortali delle persone che ne abbiano diritto ai sensi degli articoli che seguono.

2. Il diritto d'uso delle cappelle di famiglia di proprietà comunale, oggetto di concessione ai privati, è riservato alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia così individuate:

- a) parenti in linea retta o in linea collaterale fino al 4° grado ai sensi degli artt. 74 e seguenti del C.C
- b) coniuge;
- c) affini in linea retta e collaterale fino al 1° grado;
- d) maggiorenni adottati in vita ai sensi dell'art. 292 e ss. del C.C..

3. Il diritto d'uso alla stessa cappella di famiglia è riconosciuto anche alla persona unita civilmente, nonché al convivente di fatto, così come previsto dal comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 48

DECORRENZA E CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI USO ALLA TUMULAZIONE NELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. Il diritto alla sepoltura per la tumulazione delle spoglie mortali decorre dalla data di decorrenza della concessione sottoscritta dal concessionario, a condizione che:
 - a i soggetti titolari di tale diritto siano alla data predetta in vita; b si trovino nello stato di fatto o di diritto descritto nell'articolo precedente anche successivamente alla data di sottoscrizione dell'atto di concessione.
2. Possono essere accolti nelle cappelle di famiglia anche le spoglie mortali in qualunque forma di familiari defunti del concessionario premorti alla data della concessione eccetto gli affini in linea retta e collaterale fino al 1° grado.
3. Il coniuge o la persona a questi assimilata ai sensi dell'articolo 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76, conservano il diritto all'uso della sepoltura per la loro tumulazione fino a quando non venga meno il matrimonio o l'unione civile con il concessionario oppure, dopo la morte di questi, i medesimi passino, rispettivamente, a nuove nozze o a nuova unione civile.

Art. 49

DECORRENZA E CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI USO ALLA TUMULAZIONE NELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA DEL CONVIVENTE DI FATTO

1. Il convivente di fatto di cui agli artt. 36 e ss. della Legge 20 maggio 2016, n. 76 è titolare del diritto all'uso della sepoltura per la tumulazione delle proprie spoglie, qualora questi sia in vita alla data di decorrenza della concessione e, ulteriormente, risulti anagraficamente nello stato di famiglia con il concessionario per almeno n. 5 anni e la convivenza venga mantenuta fino alla morte del medesimo.
2. Il convivente di fatto conserva anche dopo la morte del concessionario il diritto alla sepoltura a questi concessa, mantenendolo fino a quando non contragga matrimonio o costituisca unione civile con altra persona. Il diritto alla sepoltura viene meno anche quando il convivente di fatto, dopo la morte del concessionario, conviva di fatto con altra persona ai sensi dei commi 36 e seguenti della Legge 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 50

DIRITTO DI USO DELLA SEPOLTURA IN CAPPELLA PER I BENEMERITI

1. Il diritto di uso delle cappelle di famiglia di proprietà del Comune e concesse ai privati, può essere riconosciuto a coloro che si trovino nella condizione di particolare benemerita nei confronti del concessionario.
2. La condizione di benemerita va comprovata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal concessionario della cappella.

3. Ai sensi del presente regolamento la particolare benemerita sussiste anche quando tra il concessionario e la persona benemerita sia esista in vita un vincolo di convivenza di fatto che non abbia le condizioni descritte dall'articolo che precede.

Art. 51

PERSONE NON AVENTI DIRITTO D'USO ALLA TUMULAZIONE

1. Sono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

2. Qualora venissero tumulate nelle private sepolture date in concessione persone non aventi diritto su richiesta dei soggetti legittimati a richiedere il servizio, si intende che questi agisca in nome e per conto del concessionario e con il suo preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da ogni responsabilità.

3. Le eventuali controversie che sorgano tra privati circa i servizi cimiteriali richiesti o sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto.

CAPO IV

AREE CIMITERIALI

Art. 52

CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. Il Comune può concedere il diritto di superficie per la realizzazione di tombe di famiglia.

2. Le aree cimiteriali per la costruzione di cappelle di famiglia sono individuate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Salvo diversa indicazione dell'organo Consiliare, le costruzioni devono essere fuori terra e prevedere sepolture a sistema di tumulazione in loculo o in celle ossario per la raccolta di cassette ossario e urne cinerarie.

2. Le concessioni delle aree devono essere precedute dalla presentazione, da parte del privato richiedente, del progetto del manufatto dedicato alla sepoltura, che deve essere conforme alle norme di legge in materia, nonché rispondente alle indicazioni delineate dalla deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Sono a carico del concessionario dell'area ogni spesa di progettazione, di manodopera e di materiali per la costruzione di sepolture.

Art. 53

DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE COSTRUITE SU AREE OGGETTO DI CONCESSIONE

1. L'uso delle sepolture costruite su aree oggetto di concessione, è soggetto alle stesse regole previste per la concessione d'uso delle cappelle di famiglia di proprietà comunale di cui agli artt. 47 - 48 - 49 - 50 e 51.

2. Qualora la concessione delle aree cimiteriali sia fatta da enti privati ai sensi dell'art. 35 comma 3), all'atto della richiesta occorre che i richiedenti depositino, contestualmente al progetto, copia del proprio statuto e regolamento, nonché l'elenco delle persone che, sulla base dell'ordinamento dell'ente, hanno titolo ad essere accolte nel sepolcro realizzato o realizzando con la concessione medesima.

Art. 54

ACCESSIONE DEI MANUFATTI COSTRUITI SULLE AREE CIMITERIALI DATE IN CONCESSIONE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione dell'area cimiteriale, ai sensi dell'art. 953 del C.C., le costruzioni e le opere esistenti sopra e sotto il suolo del cimitero, divengono di proprietà comunale allo scadere della concessione dell'area stessa.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CAPPELLE DI FAMIGLIA ED ALLE AREE CIMITERIALI

Art. 55

SUBENTRI

1. In caso di decesso dell'originario concessionario di una sepoltura privata, subentrano i parenti più prossimi in linea retta fino al 4° grado, dandone comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 180 giorni dalla data di decesso, per consentire l'intestazione della concessione in favore ad uno di essi, previo accordo tra i subentranti aventi diritto.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia avvenuta l'intestazione della concessione, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni poste nelle sepolture.

3. Trascorso il termine complessivo di n. 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza del diritto d'uso.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo ad avere sepoltura nel sepolcro privato.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

6. I termini di decadenza previsti dai commi precedenti, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per i casi in cui il concessionario risulti premorto a tale termine.

Art. 56

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Le spese di manutenzione delle cappelle di famiglia, celle o loculi sono a carico dei privati concessionari.

2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

3. Ferma restando la responsabilità del concessionario sulla corretta manutenzione dei manufatti, qualora il Comune rilevi che, nonostante l'intimazione ad adempiere, il concessionario non provvede ad interventi manutentivi utili a rimuovere condizioni di rischio per gli utenti e per gli operatori, il medesimo Comune ha facoltà di procedere direttamente ai lavori manutentivi necessari, addebitando il costo al concessionario inadempiente.

4. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo dal Responsabile dei Servizi Tecnici, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi.

TITOLO VI LUCI VOTIVE E OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I ILLUMINAZIONE VOTIVA E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 57

LAMPADE VOTIVE

1. La giunta comunale, con atto d'indirizzo definisce le modalità con cui erogare il servizio di illuminazione votiva, anche attraverso la concessione del servizio medesimo a terzi. Il servizio è in ogni caso su domanda dei soggetti legittimati previo pagamento di una tariffa di attivazione del servizio e di un canone annuo per il mantenimento del servizio.

Art. 58

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE SEPOLTURE

1. Qualunque opera che non comporta l'apertura della sepoltura, oppure interventi di straordinaria manutenzione sui manufatti di cui è concesso l'uso, anche di minima entità, può essere intrapresa dagli aventi diritto comunicando al competente ufficio Comunale data ora tipologia dell'intervento e dati identificativi della sepoltura.

2. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata agli Uffici Comunali almeno 8 giorni prima dell'inizio lavori.

Art. 59.

SERVIZI CIMITERIALI A DOMANDA

1. I servizi di estumulazione, esumazione e traslazione descritti negli articoli successivi, sono autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su richiesta di soggetti legittimati, previo pagamento della tariffa corrispondente al servizio richiesto come stabilita dalla Giunta Comunale.

2. Per ogni intervento eseguito viene redatto processo verbale, conservato presso gli Uffici Comunali.

CAPO II

ESUMAZIONI

Art. 60.

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni sono ordinarie quando sono eseguite trascorsi 15 anni dal seppellimento

3. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle eseguite trascorsi 5 anni dalla inumazione dei resti mortali non completamente mineralizzati, inumati nei campi di rotazione a seguito di estumulazione o esumazione.

4. Le esumazioni ordinarie, vengono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

5. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile escludere i mesi più caldi (giugno, luglio e agosto).

Art. 61

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni sono straordinarie quando vengono eseguite prima del tempo ordinario di 15 anni dal seppellimento. Tali esumazioni sono autorizzate dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere cremati.

2. Le esumazioni straordinarie prima dei 10 anni, vengono comunicate al Distretto Sanitario di Competenza per eventuali indicazioni igienico sanitarie alle quali attenersi al momento delle operazioni.

3. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 62

ESUMAZIONE DI CASSETTE OSSARIO E URNE CINERARIE IN SEPOLTURA A TERRA

1. Qualora fossero state inumate assieme al feretro, cassetta ossario od urna cinerarie nella sepoltura oggetto di esumazione, i resti ossei o le ceneri rinvenuti sono destinati all'ossario o cinerario comune, salvo che i familiari del defunto richiedano di collocarli in altra sepoltura privata in regime di concessione.

Art. 63

INUMAZIONE NEI CAMPI DI ROTAZIONE

1. In caso di nuova inumazione dei resti mortali è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

CAPO III ESTUMULAZIONI

Art. 64

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le operazioni di estumulazione dei feretri sono eseguite dal Comune e si considerano ordinarie quando sono eseguite alla scadenza della concessione della sepoltura, oppure quando sono comunque trascorsi almeno 20 anni dal decesso.

2. Le estumulazioni eseguite prima della scadenza della concessione possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria previa richiesta dei soggetti legittimati, oppure su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

3. Qualora la richiesta di estumulazione da parte dei soggetti legittimati è presentata al solo recupero-riutilizzo della sepoltura si applica quanto indicato all'art. 46 comma 2).

4. I resti ossei che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe di famiglia, previa indicazione dei soggetti legittimati; in difetto di indicazione al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, le ossa sono collocati in ossario comune.

5. In caso di incompleta mineralizzazione la salma è inumata nel campo di rotazione previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento dei resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali. Il periodo di successiva inumazione è fissato in 5 anni.

6. In presenza di resti mortali, è fatto salvo ai soggetti legittimati chiedere la loro cremazione secondo le disposizioni di legge del presente regolamento.

7. Le operazioni di estumulazione ordinaria sono regolate dal Responsabile di Polizia Mortuaria con proprio atto.

Art. 65

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni sono straordinarie quando vengono eseguite prima che siano trascorsi 20 anni dalla morte. Tali estumulazioni sono autorizzate dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere cremati.

2. Qualora il feretro venga estumulato per ordine della Autorità Giudiziaria, le spoglie mortali su cui sono state compiute le indagini possono essere ricollocate nella stessa sepoltura senza che la concessione venga meno.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ESUMAZIONI ED ALLE ESTUMULAZIONI

Art. 66

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI MASSIVE

1. Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nei cimiteri comunali.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione e di estumulazione ordinaria, sono adottate con provvedimento da affiggere all'albo comunale con congruo anticipo.

Art. 67

AUTORIZZATI A PRESENZIARE

1. Nel corso delle operazioni di esumazione ed estumulazione, è vietato l'accesso all'area in cui si svolgono dette operazioni, ai minorenni e in generale alle persone non autorizzate che non siano familiari dei defunti oggetto dei lavori.

Art. 68

COLLOCAZIONE SPOGLIE MORTALI A SEGUITO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I resti ossei rinvenuti in occasione delle operazioni di esumazione e di estumulazione, sono depositati nell'ossario comune del cimitero salvo che i soggetti legittimati non facciano domanda di raccoglierele per deporle in altra sepoltura nei cimiteri comunali o per destinazione ad altro cimitero.

Art. 69

MATERIALI E ALTRI OGGETTI FUNEBRI

1. Con il provvedimento con cui sono autorizzati i lavori cimiteriali sulle sepolture, sono stabilite le modalità con cui, le persone legittimate, possono recuperare i ricordi strettamente personali.
2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero.
3. Le lapidi, i cippi, avanzi degli indumenti, casse, ecc. , sono smaltiti dal custode del cimitero a norma di Legge.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia.

CAPO V
TRASLAZIONI

Art. 70

TRASLAZIONE DI FERETRI, CASSETTE OSSARIO E URNE CINERARIE

1. Le estumulazioni di feretri per traslazione in altra sepoltura senza loro condizionamento, si possono effettuare in qualunque mese dell'anno a condizione che venga accerta la perfetta tenuta prima dello spostamento. Qualora non fosse accertata la perfetta tenuta della cassa, la traslazione può avvenire previa adozione di ogni misura stabilita dalla normativa vigente.

2. Le cassette ossario e le urne cinerarie possono essere traslate in qualunque mese dell'anno a prescindere dalla tipologia di sepoltura di partenza e di destinazione.

TITOLO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 71

GESTIONE ORGANIZZATIVA DEI CIMITERI E RELATIVI SERVIZI

1. I cimiteri sono gestiti:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli immobili di proprietà comunale, gli edifici funerari, i viali, sentieri, spazi ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per quanto previsto dal presente regolamento e da ogni altra disposizione di legge;
 - c) dall'Ufficio Polizia Mortuaria per i servizi cimiteriali a domanda individuale.
2. La gestione dei servizi a domanda individuale è affidata al seguente personale:
 - a) responsabile del servizio di polizia mortuaria
 - b) dagli addetti alla esecuzione dei servizi cimiteriali previsti dal presente regolamento.

Art. 72

RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva

deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, su deliberazione della Giunta Comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 73

ATTI E CAUTELE PER LA GESTIONE AFFIDATA A TERZI DEI SERVIZI CIMITERIALI

1. Qualora la gestione dei servizi cimiteriali venga gestita da terzi in esito a quanto previsto dall'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, gli affidatari sono incaricati del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti dal presente regolamento, nonché del contratto di servizio, ad esclusione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al comune.

2. Nel contratto di servizio sono definiti gli *standard* di erogazione ordinaria del servizio, i criteri di misurazione e verifica nel tempo, gli eventuali ulteriori compiti del soggetto affidatario.

TITOLO VIII POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 74

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale al Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.

Art. 75

COMPORAMENTI VIETATI

1. Nel cimitero possono accedere i veicoli autorizzati a compiere servizi funebri o altri servizi autorizzati ai sensi del presente regolamento.

2. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a guinzaglio.

3. I minori di anni 12 possono accedere ai cimiteri solo se accompagnati da persone adulte.

4. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso

i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

5. E' vietato l'ingresso al Cimitero alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, nonché alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;

6. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

7. E assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, alle sepolture ecc.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76.

INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono soggette all'applicazione di sanzioni amministrative, salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 77

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DI ALTRE NORME DI LEGGE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo non sia diversamente stabilito dal presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel TU. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, la Legge della Regione Veneto n. 18 del 4 marzo 2010 nonché ogni altro atto emanato dalle autorità competenti che abroghi o modifichi la normativa richiamata o che introduca nuove disposizioni in materia.

Art. 78

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.